



5° CIRCOLO DIDATTICO "GIOVANNI PALATUCCI"



Sede: Via Scandone, 62 - 83100 AVELLINO - ☎ e fax 0825/38529

www.avellinoquinto.it - Cod. AVEE00500B - C.F. 80011010644 --e-mail avee00500b@istruzione.it - avee00500b@pec.istruzione.it

PROPOSTA DI CONTRATTO INTEGRATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012 FONDO DI ISTITUTO – FUNZIONI STRUMENTALI – INCARICHI SPECIFICI

Il giorno 24 ottobre 2011, presso la sede della Direzione Didattica del V Circolo, viene sottoscritta la presente Intesa, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo della Scuola.

La presente Intesa sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della relazione tecnica del DSGA e dalla relazione illustrativa del D.S., per il previsto controllo di compatibilità.

L'intesa viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore Cinthia Buonopane

PARTE SINDACALE

RSU Lenzi Emma, Preziosi Maria, Rinaldi Vincenza

Delegati Sindacali Maresca Giuseppina (GILDA)

ARTICOLO 1

RISORSE

- Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - stanziamenti previsti per l'attivazione delle Funzioni Strumentali al P.O.F.
 - stanziamenti previsti per l'attivazione degli Incarichi Specifici del personale ATA
 - stanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica stabiliti dal MIUR
 - altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale dell'Istituzione Scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
- Si considerano disponibili le sole risorse calcolate per il corrente anno sulla base dei parametri comunicati dal MIUR per l'anno scolastico 2010/2011.
- La differenza in meno rispetto al budget comunicato dal Miur con nota prot. n. 7451 del 14/10/2011, pari ad **€ 498,71 lordo tabellare**, si considera economia prudenziale per il cui utilizzo dovrà essere sottoscritta apposita contrattazione.
- Inoltre, non essendo stati ancora definiti i parametri per l'anno scolastico corrente, eventuali differenze, in aumento o in diminuzione, del budget specificamente destinato alle Funzioni Strumentali ed agli Incarichi Specifici comporteranno il ricalcolo proporzionale in automatico dei compensi stabiliti, senza necessità di sottoscrizione di un ulteriore accordo.
- Non si considerano disponibili le economie del decorso anno, in considerazione delle nuove disposizioni relative al cedolino unico.

ARTICOLO 2

ATTIVITÀ FINALIZZATE

- I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

ARTICOLO 3

FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL FIS

- Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'Istituzione Scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

ARTICOLO 4

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

- Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di

attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante.
3. Le attività aggiuntive del personale ATA, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione e/o della flessibilità/plurisettimanaltà, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi
4. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

ARTICOLO 5

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza un fondo di riserva specificamente da prevedere, calcolato nel 3%.
2. In caso di insufficienza del fondo di cui al comma 1, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste siano state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

ARTICOLO 6

NATURA PREMIALE DELLA RETRIBUZIONE ACCESSORIA

1. Coerentemente con quanto prefissato dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere preventivamente espliciti gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori di massima che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. Per il personale docente, la verifica è effettuata dal Collegio dei Docenti, sulla base degli elementi forniti dal Dirigente Scolastico
4. Per il personale ATA, la verifica è effettuata dal Dirigente Scolastico di concerto con il D.S.G.A.
5. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 60 % di quanto previsto.
6. Dell'esito negativo della verifica viene assicurata la preliminare informazione al personale interessato che può avanzare opposizione scritta motivata sulla quale il Dirigente si esprime entro i successivi 10 giorni.
7. Avverso la decisione definitiva è ammesso ricorso al Giudice del Lavoro.
8. I medesimi criteri si applicano per le retribuzioni accessorie relative alle Funzioni Strumentali al POF ed agli Incarichi Specifici del personale ATA.

ARTICOLO 7

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF

1. L'assegnazione delle Funzioni Strumentali al POF è formalizzata dal Dirigente Scolastico in coerenza con la designazione effettuata dal Collegio dei Docenti, nel rispetto dei criteri stabiliti preventivamente dal medesimo Organo Collegiale.

ARTICOLO 8

INCARICHI SPECIFICI

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella Istituzione Scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri:
 - comprovata professionalità specifica
 - coerenza con l'area di lavoro/plesso/settore ordinariamente assegnato
 - disponibilità degli interessati

3. Per il personale amministrativo è altresì possibile lo "sdoppiamento" dell'incarico, con attribuzione dei medesimi compiti a due unità, qualora il Dirigente, sentito il D.S.G.A., lo ritenga funzionale all'efficacia e all'efficienza del servizio.

ARTICOLO 9 COMPENSI FUNZIONI STRUMENTALI AL POF

1. Il numero ed i criteri di assegnazione delle Funzioni Strumentali al P.O.F. sono quelli di cui al verbale del Collegio dei Docenti del 2/9/2011
2. Si considerano quali risorse complessivamente disponibili € **11.469,39** lordo stato, pari ad € **8.643,10 lordo dipendente** e che saranno suddivise, tenendo conto della differenziazione degli impegni connessi e della diversa complessità dei compiti affidati e dei risultati attesi, come di indicato **nell'allegato 1** che è parte integrante del presente accordo:
3. La relativa retribuzione sarà corrisposta a fronte dell'effettivo assolvimento dell'incarico, previa presentazione di un report finale al Collegio dei Docenti nel quale dovranno essere evidenziati gli obiettivi raggiunti nell'assolvimento della funzione, anche all'interno della funzione stessa se ripartita tra più docenti.
4. Si applicano in materia le clausole di cui al precedente art. 6.
5. Nell'ipotesi di rinuncia in corso d'anno, la retribuzione sarà corrisposta in misura proporzionale, rapportata ai mesi di effettivo svolgimento dell'incarico ed in rapporto al lavoro prodotto.
6. In caso di copertura parziale di una stessa funzione e/o di mancata assegnazione di una funzione per la quale è previsto un solo docente, la relativa retribuzione sarà ridistribuita, nel primo caso, tra i docenti assegnatari della funzione interessata e, nel secondo caso, tra tutte le altre funzioni assegnate, in proporzione ai compensi già stabiliti.

ARTICOLO 10 CRITERI ASSEGNAZIONE INCARICHI SPECIFICI PERSONALE AMMINISTRATIVO

1. Il piano delle attività del personale amministrativo per l'anno scolastico 2011/12, comprensivo dei settori di assegnazione, è quello di cui alla nota prot. n. 4367/B10 del 19/10/2011, sentito il personale nell'assemblea svoltasi in data 14/10/2011 u.s.
2. Gli incarichi specifici ritenuti necessari per il buon funzionamento dei servizi amministrativi sono pertanto i seguenti:

n. 1 Incarico Specifico – Gestione Progetti POF

Requisiti e competenze richiesti	<ul style="list-style-type: none"> - Esperienza maturata nel settore; - Buona conoscenza del pacchetto applicativo Office ed Open Sissi - Buone capacità relazionali e di mediazione - Capacità di lavoro in gruppo ed esperienze di coordinamento - Conoscenza generale della normativa amministrativo contabile - Conoscenza generale delle procedure in materia di gestione degli alunni - Conoscenza generale delle procedure di autovalutazione
Compiti affidati	<ul style="list-style-type: none"> - partecipazione alle riunioni dello staff di direzione in caso di necessità - partecipazione alle riunioni dei gruppi di lavoro/commissioni docenti in caso di necessità - cura della trascrizione informatizzata iniziale ed in itinere del documento POF - cura, secondo le linee guida fornite dal DSGA, dell'iter procedurale dei progetti - gestione e coordinamento amministrativo delle attività ordinarie trasversali, aggiuntive del POF anche con riferimento al personale collaboratore scolastico - gestione amministrativa dei progetti di qualificazione dell'offerta formativa e del servizio scolastico, anche in relazione ai rapporti esterni correlati
Risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> - unitarietà della gestione amministrativa e didattica dell'I.S. - monitoraggio costante dell'attività progettuale della scuola - coordinamento delle diverse attività progettuali della scuola in un'ottica di integrazione ed organicità

n. 2 Incarico Specifico – Attività supporto Funzioni Strumentali

Requisiti e competenze richiesti	<ul style="list-style-type: none"> - Buone capacità relazionali e di mediazione - Capacità di lavoro in gruppo ed esperienze di coordinamento - Conoscenza generale della normativa in materia di funzionamento didattico ed ordinamento scolastico
Compiti affidati	<ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione alle riunioni dello staff di direzione in caso di necessità - Collaborazione con le Funzioni Strumentali per il reperimento continuo dei dati di riferimento - Gestione dei dati relativi alle aree di autovalutazione - Supporto nella predisposizione degli strumenti di indagine per l'autovalutazione - Partecipazione alle riunioni delle Funzioni Strumentali in caso di necessità - Supporto nella predisposizione dei documenti di progettazione, valutazione, documentazione
Risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio costante dell'attività progettuale della scuola in parallelo con le aree di competenza delle Funzioni Strumentali - Raccordo sinergico tra competenze didattiche ed amministrative

n. 3 Incarico Specifico – Servizi esterni, raccordo unità centrali e periferiche, coordinamento tra le diverse aree

Requisiti e competenze richiesti	<ul style="list-style-type: none"> - Buone capacità relazionali e di mediazione - Capacità di lavoro in gruppo ed esperienze di coordinamento - Conoscenza generale della normativa in materia di funzionamento didattico ed ordinamento scolastico - Buona conoscenza del pacchetto applicativo Office ed Open Sissi
Compiti affidati	<ul style="list-style-type: none"> - Rapporti con le sezioni staccate e i plessi dipendenti, anche con servizio esterno - Gestione della posta elettronica ai plessi e rapporti con i docenti coordinatori/referenti/collaboratori - Coordinamento tra le diverse aree di amministrazione - Coordinamento tra servizio didattico e amministrativo - Coordinamento dei rapporti con gli interlocutori/partner esterni
Risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> - Raccordo sinergico tra unità centrali e periferiche; - Garanzia di una funzionale comunicazione tra Direzione e plessi dipendenti e tra le diverse unità periferiche - Funzionalizzazione dei servizi amministrativi alla didattica - Affidabilità delle relazioni con i partner istituzionali e non

3. I predetti incarichi saranno svolti, di norma, durante l'orario di lavoro ordinario, salvo casi di eccezionale intensificazione dei compiti che possano comportare lo svolgimento di attività aggiuntive, fino ad un massimo di 10 h pro capite, senza ulteriori compensi a carico del F.I.S.
4. Gli incarichi sono conferiti dal D.S. secondo i criteri di cui all'art. 8.
5. La relativa retribuzione sarà corrisposta a fronte dell'effettivo assolvimento dell'incarico, secondo le modalità di cui all'art.6 del presente Accordo.
6. Nell'ipotesi di rinuncia in corso d'anno, la retribuzione sarà corrisposta in misura proporzionale, rapportata ai mesi di effettivo svolgimento dell'incarico.
7. La retribuzione spettante sarà inoltre decurtata di un decimo per ogni mese di servizio in cui l'incaricato sia stato assente qualora si rendesse indispensabile la sostituzione, con corrispondente compenso all'assistente che ha di fatto assicurato lo svolgimento dei relativi compiti, su attestazione del D.S.G.A.
8. Nel caso in cui nel corrente anno scolastico altri assistenti amministrativi, oltre quelli già riconosciuti, fossero individuati quali destinatari del beneficio economico ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo nazionale tra le OO.SS. ed il MIUR concernente l'attuazione dell'ex art. 7 del CCNL e/o della seconda posizione economica, il compenso relativo all'incarico conferito sarà ridistribuito tra gli assistenti assegnatari delle altre funzioni in proporzione ai compensi già stabiliti.

9. Per contro, qualunque innovazione normativa e/o regolamentare sopravvenuta che comportasse anche solo una riduzione dei benefici economici di cui trattasi richiederà una revisione degli importi di cui al presente articolo, con la sottoscrizione di un nuovo, relativo Accordo.

ARTICOLO 11

CRITERI ASSEGNAZIONE INCARICHI SPECIFICI COLLABORATORI SCOLASTICI

1. Il piano delle attività del personale collaboratore scolastico per l'anno scolastico 2011/12, è quello di cui alla nota prot. n. 4366/B10 del 19/10/2011, sentito il personale nell'assemblea svoltasi in data 4/10/2011.
2. Gli incarichi specifici ritenuti necessari per il buon funzionamento dei servizi amministrativi sono pertanto i seguenti:

PLESSO	N° UNITÀ	N° II.SS. DA ATTIVARE	DEFINIZIONE II.SS.
SCANDONE Scuola Primaria e Infanzia	N° 3	N° 1	Ausilio nell'uso dei servizi igienici e nella cura personale dei bambini - piccola manutenzione
		N° 1	Ausilio materiale alunni H e gestione spazi verdi
		N° 1	Supporto all'attività amministrativa e didattica e informazioni di 1° livello servizi esterni
VIA PIAVE Scuola Infanzia	N° 1	N° 1	Ausilio nell'uso dei servizi igienici e nella cura personale dei bambini - ausilio materiale alunni H
VIA PIAVE Scuola Primaria	N° 1	N° 1	Ausilio materiale alunni H/primo soccorso

3. I predetti incarichi saranno svolti, di norma, durante l'orario di lavoro ordinario, salvo casi di eccezionale intensificazione dei compiti che possano comportare lo svolgimento di attività aggiuntive, fino ad un massimo di 10 h pro capite, senza ulteriori compensi a carico del F.I.S.
4. Gli incarichi sono conferiti dal D.S. secondo i criteri di cui all'art. 8.
5. In analogia a quanto stabilito per il personale amministrativo, nel caso in cui nel corrente anno scolastico altri collaboratori scolastici, oltre quelli già riconosciuti, fossero individuati quali destinatari del beneficio economico ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo nazionale tra le OO.SS. ed il MIUR concernente l'attuazione dell'ex art. 7 del CCNL e/o della seconda posizione economica, il compenso relativo all'incarico conferito non sarà ovviamente erogato.
6. Per contro, qualunque innovazione normativa e/o regolamentare sopravvenuta che comportasse anche solo una riduzione dei benefici economici di cui trattasi richiederà una revisione degli importi di cui al presente articolo, con la sottoscrizione di un nuovo, relativo Accordo.
7. La relativa retribuzione sarà corrisposta a fronte dell'effettivo assolvimento dell'incarico, secondo le modalità di cui all'art.6 del presente Accordo.
8. Nell'ipotesi di rinuncia in corso d'anno, la retribuzione sarà corrisposta in misura proporzionale, rapportata ai mesi di effettivo svolgimento dell'incarico.
9. La retribuzione spettante sarà decurtata di un decimo per ogni mese di servizio in cui l'incaricato sia stato assente qualora si rendesse indispensabile la sostituzione, con corrispondente compenso al collaboratore che ha di fatto assicurato lo svolgimento dei relativi compiti, su attestazione del D.S.G.A.

ARTICOLO 12

COMPENSI INCARICHI SPECIFICI

1. I compensi relativi agli Incarichi Specifici, tenendo conto della differenziazione degli impegni connessi e della diversa complessità dei compiti affidati e dei risultati attesi, sono definiti come di indicato **nell'allegato 2** che è parte integrante del presente verbale:

ARTICOLO 13
PRIMA E SECONDA POSIZIONE ECONOMICA

1. Così come previsto dall'art. 50 del vigente Contratto di lavoro, al personale ATA assegnatario delle posizioni economiche di cui al presente articolo sono altresì affidate specifiche e più complesse mansioni per le quali dovranno essere comunque attivate le procedure di cui all'art. 6.

ARTICOLO 14
CRITERI SPECIFICI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE ECONOMICHE DEL FIS E PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Le risorse economiche disponibili (stanziamenti del Fondo dell'I.S. annualmente assegnati dal MIUR, eventuali contributi finalizzati di genitori o altri privati, ecc) sono ripartite, in via generale, proporzionalmente al numero degli operatori scolastici per ciascuna delle tipologie di profilo professionale sussistenti.
2. Nell'assegnazione degli incarichi, ove ricorrano le condizioni, il criterio sarà quello di procedere ad un'equa distribuzione dei carichi di lavoro e di evitarne la "concentrazione".
3. Le attività aggiuntive di insegnamento sono assunte in coerenza con le attività curriculari ordinarie, di cui costituiscono specifico completamento e rinforzo in dimensione laboratoriale, come previsto nel POF.
4. In prima istanza il budget destinato alle attività aggiuntive di insegnamento è suddiviso tra i plessi in proporzione al numero dei docenti in servizio e costituisce "base" per la presentazione dei progetti.
5. Nel caso in cui un plesso non esaurisse il budget definito, le eventuali economie sono destinate all'implementazione dei progetti già presentati ed approvati dal Collegio dei Docenti.
6. A tal fine, così come per l'individuazione dei criteri di ripartizione del budget all'interno del medesimo plesso in caso di presentazione di più progetti e/o della definizione delle ore da assegnare a ciascun docente nell'ambito del medesimo progetto, un'apposita commissione costituita dai docenti collaboratori/coordinatori di plesso valuterà la ricaduta didattica dei progetti in questione e/o la coerenza dei diversi apporti disciplinari agli obiettivi formativi e didattici previsti negli stessi.
7. In ogni caso, dovranno essere privilegiati i progetti a livello di Circolo e quindi di Plesso che coinvolgano il maggior numero di classi.
8. I progetti, con l'indicazione delle ore ritenute necessarie per la loro efficace attuazione, dei tempi di realizzazione, delle modalità organizzative, degli obiettivi formativi e didattici, dei risultati attesi e dei relativi indicatori, dell'eventuale necessità di apporto da parte di esperti esterni, dovranno essere proposti e presentati entro tempi congrui.
9. In tale ambito le attività aggiuntive funzionali correlate (che possono essere previste soltanto per la Scuola dell'Infanzia) non dovranno comportare un impegno complessivamente superiore al 10% delle ore di insegnamento autorizzate.
10. Per le predette attività aggiuntive la risorsa primaria è costituita dal personale docente dell'Istituzione scolastica.
11. In assenza di specifiche professionalità o di dichiarata disponibilità, il Dirigente scolastico può far ricorso a collaborazioni plurime con docenti di altre istituzioni scolastiche o in subordine a risorse esterne in possesso delle competenze richieste, come previsto dal D.I.N. 44/2001 e recepito dal Regolamento di Circolo
12. Per quanto riguarda le modalità di utilizzazione si prevede, nell'ordine:
 - a) docenti contitolari di classe per tutte le attività connesse alla realizzazione del progetto formativo previsto
 - b) docenti interni
 - c) docenti appartenenti ad altra Istituzione Scolastica in possesso delle competenze richieste verificato attraverso la presentazione di apposito curriculum
 - d) esperti esterni in possesso delle competenze richieste verificato attraverso la presentazione di apposito curriculum, secondo la normativa vigente in materia
13. Sulla base dei predetti criteri, della disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità, il Dirigente Scolastico individuerà i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extracurricolari.

14. Qualora nell'ambito di un Progetto, sia interno alla scuola che assunto in convenzione con Enti esterni, sia prevista esplicitamente anche l'indicazione dei docenti, il Dirigente conferirà l'incarico a tali docenti.
15. La relativa retribuzione sarà corrisposta a fronte dell'effettivo assolvimento dell'incarico, secondo le modalità di cui all'art.6 del presente Accordo.

ARTICOLO 15

COMPENSI COLLABORATORI DEL D.S. – COORDINATORI – REFERENTI – GRUPPI E COMMISSIONI

1. I collaboratori del Dirigente/coordinatori di plesso possono accedere ai compensi per il miglioramento dell'offerta formativa solo su attività e/o progetti non riferibili a prestazioni attinenti alla predetta funzione
2. I compensi previsti per le funzioni di cui al comma precedente comportano anche lo svolgimento di attività di coordinamento generale nel plesso e tra i plessi, nonché le funzioni di presidenza di riunioni, gruppi, commissioni ed i rapporti con l'Ufficio di Direzione.
3. Il Gruppo H ristretto si intende composto dai docenti di sostegno e da un docente designato da ciascuna equipe nelle cui classi sono presenti alunni diversamente abili. In mancanza di designazione e di un conseguente carico di lavoro aggiuntivo per un solo docente, non sussistono le condizioni per l'erogazione del compenso.
4. Così come previsto dall'art. 12 del D.L. 626/94 e successive integrazioni e modificazioni, i lavoratori non possono rifiutare la designazione a componente le squadre di emergenza e/o a preposti, se non per giustificato e documentato motivo.
5. Il compenso per il Collaboratore vicario è quello corrispondente a 100 ore aggiuntive funzionali all'insegnamento, eventualmente comprensive dell'indennità di funzioni superiori qualora non sia assegnato a tal fine un apposito finanziamento.
6. I compensi e le modalità di quantificazione/retribuzione previsti per ciascuna delle predette attività sono stabiliti come di indicato **nell'allegato 3** parte integrante del presente verbale, unitamente a quelli relativi alle altre figure di supporto didattico-organizzativo tenendo conto delle deleghe conferite e della ricaduta delle stesse anche sul piano dell'efficacia e dell'efficienza complessive del servizio scolastico, nonché della complessità della gestione e dei livelli di decentramento:
7. I compensi previsti per i docenti referenti si intendono per il 50% quale retribuzione forfettaria, mentre il restante 50% sarà liquidato sulla base di attività aggiuntive effettivamente prestate.
8. La relativa retribuzione sarà corrisposta a fronte dell'effettivo assolvimento dell'incarico, secondo le modalità di cui all'art.6 del presente Accordo.

ARTICOLO 16

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

1. Le attività di aggiornamento che danno diritto di accesso al fondo dell'istituzione scolastica sono in primis quelle deliberate dal Collegio dei Docenti nell'ambito del proprio piano di formazione, nonché gli eventuali corsi obbligatori per i componenti le Squadre di Emergenza e/o altre figure di cui alle norme sulla sicurezza, oltre quelle relative alla formazione annuale obbligatoria destinata a tutto il personale dell'Istituzione Scolastica.
2. Potranno altresì essere incentivate attività di formazione individuali, sulla base delle indicazioni e dei criteri che saranno assunti dal Collegio dei Docenti.
3. Le risorse destinate all'incentivazione delle attività di formazione sono stabilite in € 12.000,00 lordo tabellare pari a € 15.924,00 lordo stato.
4. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui a commi precedenti, nell'impossibilità di retribuire tutte le ore di formazione/aggiornamento certificate, si procederà con una riduzione proporzionale in base al numero di ore effettuate, con una partizione percentuale dell'80% della somma disponibile per i corsi organizzati dalla scuola e del 20% per le attività individuali di cui al comma 2.
5. Ai fini dell'accesso al fondo di istituto per le attività individuali, il docente interessato dovrà presentare apposita, puntuale relazione al Collegio dei Docenti in merito a quanto approfondito, al fine della messa in rete e condivisione delle ulteriori acquisizioni professionali ricavate

6. Le ore effettuate in esonero dal servizio non daranno diritto ad alcun compenso così come quelle inferiori ai 2/3 rispetto al programma dell'intero corso.

ARTICOLO 17

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

1. I progetti di ampliamento dell'offerta formativa da finanziarie sono deliberati dal Collegio dei docenti secondo le modalità di cui all'art. 14; in essi sono incluse le attività motorio-sportive pomeridiane presso la "Dante Alighieri", già assunte nel P.O.F..
2. Per le predette attività motorio-sportive svolte in orario eccedente dai docenti disponibili, tenuto conto della contemporanea presenza dell'istruttore federale, si determina un compenso orario di € 25,00 lordo tabellare, calcolando un docente 3 ore x 28 settimane.
3. Il budget destinato è ripartito tra le diverse scuole/plexi in proporzione al numero di unità di personale docente che vi presta servizio, individuato come indicato nel prospetto riepilogativo **allegato 3** in cui sono anche riportate le corrispondenti ore effettivamente autorizzabili.
4. Le attività di cui al presente articolo sono assunte in coerenza con le attività curriculari ordinarie, di cui costituiscono specifico completamento e rinforzo in dimensione laboratoriale, come previsto nel POF, e sono definite a livello di plesso/Circolo. Pertanto, i progetti incentivati devono tener conto di tali principi, nonché di quanto previsto nelle precedenti C.I.I., con coinvolgimento dei docenti responsabili delle discipline relative alle attività previste. Per gli insegnanti di sostegno si prescinde dal rapporto con gli alunni diversamente abili ordinariamente affidati.
5. La relativa retribuzione sarà corrisposta a fronte dell'effettivo assolvimento dell'incarico, secondo le modalità di cui all'art.6 del presente Accordo.

ARTICOLO 18

CRITERI INDIVIDUAZIONE E COMPENSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER LE ATTIVITA' RETRIBUITE CON IL FONDO DI ISTITUTO

1. Il budget spettante al personale ATA è ripartito tra il personale amministrativo e collaboratore scolastico in proporzione al rispettivo numero di unità (rispettivamente il 30% ed il 70%) come riportato nel prospetto **allegato 4** che è parte integrante del presente accordo
2. Nel predetto prospetto è altresì riportata la finalizzazione ed i relativi compensi per il personale amministrativo.
3. Le ore aggiuntive prestate in orario plurisettimanale ed eventualmente non recuperate con la flessibilità plurisettimanale, programmata e non, non possono dar luogo alla retribuzione per prestazioni straordinarie, ma saranno commutate in riposi compensativi da fruirsi nei mesi di luglio ed agosto, con possibilità di rinvio eccezionale, per il solo personale a T.I. non trasferito, entro il 30/11/2012.
4. Analogamente, così come previsto dalla C.I. di base e ad conferma dell'interpretazione autentica della stessa già assunta nei precedenti accordi, le ore di servizio non prestate dovranno essere coperte da giorni di ferie e/o festività soppresse o potranno essere rese successivamente (banca ore). Su richiesta dell'interessato, le ore non prestate potranno essere decurtate dal compenso anche forfettario previsto, con un importo pari ad una giornata lavorativa per ogni 6 ore. Dovrà in ogni caso essere consentito, all'interno del Piano annuale, di poter recuperare le chiusure prefestive programmate fino al 30 giugno, salvo il caso in cui le predette giornate non siano state recuperate per cause non dipendenti dall'Amministrazione (ad es., assenze del personale coincidenti con i rientri programmati, annullamento degli stessi per impedimenti sopravvenuti, indisponibilità individuale, ecc.).
5. Il compenso stabilito per le prestazioni orarie in plurisettimanaltà, determinato in complessive 100 ore, sarà erogato a ciascuna unità di personale in proporzione al numero effettivo di "rientri" svolti da ciascun assistente.
6. Il limite di 6 ore pro capite per le prestazioni di servizio rese in orario flessibile costituisce media di riferimento e potrà essere anche superato individualmente dal personale assistente amministrativo, purché mantenuto come tetto complessivo (6 h x 5 = 30 h), nel caso in cui particolari esigenze di servizio e/o indisponibilità altrui abbiano reso necessario l'utilizzo prioritario della flessibilità oraria per tale unità di personale.

7. I nominativi del personale impegnato per le attività di cui al comma precedente sono individuati dal Dirigente Scolastico, su proposta del DSGA, sulla base della disponibilità individuale, ma comunque nell'ambito della coerenza con l'area assegnata nel piano dei compiti.
8. Il compenso per la sostituzione si intende riconosciuto per l'intensificazione delle prestazioni derivanti da assenze di colleghi per salute, permessi, congedi parentali, con esclusione delle ferie e/o dei riposi compensativi e si intende quantificato in 10 ore pro-capite, da cui sarà detratta, per ogni 10 giorni di assenza complessivi e anche non continuativi, un'ora da ridistribuire tra i restanti colleghi. I 10 giorni di assenza sono calcolati anche sommando assenze orarie.
9. Le attività di formazione svolte al di fuori dell'orario ordinario di servizio possono essere compensate in luogo del recupero, a richiesta del personale interessato, fino ad un massimo di 6 ore pro capite.
10. Il predetto limite costituisce media di riferimento e potrà essere anche superato individualmente dal personale, purché mantenuto come tetto complessivo (8 h x 5 = 40 h), ma fino ad un massimo di 12 h pro capite.
11. Ai fini della retribuzione di cui al comma precedente, così come per il recupero delle relative ore, il personale interessato dovrà certificare la partecipazione ad almeno i 2/3 del programma dell'intero corso.
12. Le risorse economiche per la retribuzione delle ore aggiuntive di servizio che si renderanno necessarie sono autorizzate in via del tutto eccezionale dopo la completa utilizzazione delle ore da recuperare in relazione alle giornate di chiusura prefestiva deliberate dal Consiglio di Circolo e l'applicazione di tutte le previste forme di flessibilità oraria.
13. In caso di insufficienza delle risorse economiche finalizzate alla retribuzione delle attività di cui al presente articolo per esigenze del tutto impreviste, il personale avrà diritto ai riposi compensativi nei mesi di luglio e agosto su piano predefinito a proposta del DSGA e formalmente autorizzato dal Dirigente Scolastico.
14. Per la liquidazione dei compensi relativi alle attività di cui al presente articolo si applicano i criteri di cui all'art. 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 20

CRITERI INDIVIDUAZIONE E COMPENSI AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO PER LE ATTIVITA' RETRIBUITE CON IL FONDO D'ISTITUTO

1. La finalizzazione ed i relativi compensi per il personale collaboratore scolastico sono riportati **nell'allegato 4** che è parte integrante del presente accordo
2. Le ore aggiuntive prestate in orario plurisettimanale ed eventualmente non recuperate con la flessibilità plurisettimanale non possono dar luogo alla retribuzione per prestazioni straordinarie, ma saranno commutate in riposi compensativi da fruirsi nei mesi di luglio ed agosto, con possibilità di rinvio eccezionale, per il solo personale a T.I. non trasferito, entro il 30/11/2012. Analogamente, così come per il personale amministrativo, le ore di servizio non prestate dovranno essere coperte da giorni di ferie e/o festività soppresse o potranno essere rese successivamente (banca ore). Su richiesta dell'interessato, le ore non prestate potranno essere decurtate dal compenso anche forfettario previsto, con un importo pari ad una giornata lavorativa per ogni 6 ore. Dovrà in ogni caso essere consentito, all'interno del Piano annuale, di poter recuperare le chiusure prefestive programmate fino al 30 giugno, salvo il caso in cui le predette giornate non siano state recuperate per cause non dipendenti dall'amministrazione (ad es., assenze del personale coincidenti con i rientri programmati, annullamento degli stessi per impedimenti sopravvenuti, indisponibilità individuale, ecc.).
3. Il limite di 10 ore pro capite per le prestazioni di servizio rese in orario flessibile costituisce media di riferimento e potrà essere anche superato individualmente dal personale collaboratore scolastico, purché mantenuto come tetto complessivo (10 h x 11 = 110 h), nel caso in cui particolari esigenze di servizio e/o indisponibilità altrui abbiano reso necessario l'utilizzo prioritario della flessibilità oraria per tale unità di personale.
4. I nominativi del personale impegnato per le attività di cui al comma precedente sono individuati dal Dirigente Scolastico, su proposta del DSGA, sulla base della disponibilità individuale, ma comunque nell'ambito della coerenza con l'area assegnata nel piano dei compiti.
5. Il compenso per la sostituzione si intende riconosciuto per l'intensificazione delle prestazioni derivanti da assenze di colleghi per salute, permessi, congedi parentali, con esclusione delle ferie

e/o dei riposi compensativi e si intende quantificato in 15 ore pro-capite, da cui sarà detratta, per ogni 10 giorni di assenza complessivi e anche non continuativi, un'ora da ridistribuire tra i restanti colleghi. I 10 giorni di assenza sono calcolati anche sommando di assenze orarie.

6. Non si procede a retribuzione nel caso in cui sia stato stipulato contratto a t.d. con personale supplente per il periodo di riferimento.
7. La sostituzione di colleghi assenti comportante una prestazione di servizio in plesso diverso da quello ordinariamente assegnato darà diritto ad un compenso forfettario pari ad 1 h, che potrà essere ridotto proporzionalmente in caso di insufficienza delle risorse destinate, quantificate in € 1.021,79 lordo stato - € 770,00 lordo tabellare
8. Le attività di formazione svolte al di fuori dell'orario ordinario di servizio possono essere compensate in luogo del recupero, a richiesta del personale interessato, fino ad un massimo di 6 ore pro capite.
9. Il predetto limite costituisce media di riferimento e potrà essere anche superato individualmente dal personale, purché mantenuto come tetto complessivo (6 h x 11 = 66 h), ma fino ad un massimo di 12 h pro capite.
10. Ai fini della retribuzione di cui al comma precedente, così come per il recupero delle relative ore, il personale interessato dovrà certificare la partecipazione ad almeno i 2/3 del programma dell'intero corso.
11. Le risorse economiche per la retribuzione delle ore aggiuntive di servizio che si renderanno necessarie sono autorizzate in via del tutto eccezionale dopo la completa utilizzazione delle ore da recuperare in relazione alle giornate di chiusura prefestiva deliberate dal Consiglio di Circolo e l'applicazione di tutte le previste forme di flessibilità oraria.
12. In caso di insufficienza delle risorse economiche finalizzate alla retribuzione delle attività di cui al presente articolo per esigenze del tutto impreviste, il personale avrà diritto ai riposi compensativi nei mesi di luglio e agosto su piano predefinito a proposta del DSGA e formalmente autorizzato dal Dirigente Scolastico.
13. Per la liquidazione dei compensi relativi alle attività di cui al presente articolo si applicano i criteri di cui all'art. 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 21 CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del presente Accordo, a consuntivo delle attività, sia di ampliamento dell'offerta formativa che di quelle aggiuntive funzionali, il Dirigente richiede al personale docente una dichiarazione circa le attività realmente effettuate e per cui dovrà essere valutato il raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte del Collegio sulla base degli elementi forniti dal Dirigente Scolastico.
2. Per tutte quelle attività che non prevedono un compenso forfettario, il Dirigente procede al controllo dei relativi fogli di presenza.
3. Le ore non effettuate non sono retribuite; le ore eccezionalmente effettuate in eccesso rispetto all'incarico ricevuto possono essere retribuite solo se compensano ore in difetto nell'ambito dello stesso progetto e siano state preventivamente e formalmente autorizzate, con adeguata motivazione.
4. Le ore eventualmente effettuate per lo svolgimento di attività non attribuite con formale lettera di incarico non saranno retribuite.
5. Gli stessi criteri di cui ai commi precedenti si applicano anche alle attività del personale ATA.
6. Per quest'ultimo in particolare dovrà essere redatta, dalle unità assegnatarie di Incarichi Specifici, una relazione circa le attività effettivamente svolte ed i risultati conseguiti, da valutarsi a cura del D.S.G.A. e del D.S.

ARTICOLO 22 CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA

1. Gli effetti della presente contrattazione decorrono dalla sottoscrizione definitiva, fermo restando che quanto in essa stabilito s'intende tacitamente abrogato da eventuali atti normativi e contratti nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili.
2. Ovviamente essa sarà assunta in via definitiva dopo l'acquisizione del previsto parere del Collegio dei Revisori su relazione tecnico-finanziaria del DSGA.

3. Il presente contratto integrativo si applica a tutto il personale in servizio nella scuola e conserva validità fino a sottoscrizione di un successivo, diverso accordo.
4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

ARTICOLO 23

PROCEDURE DI RAFFREDAMENTO-CONCILIAZIONE ED INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 13,00. Del che è verbale.

Per la Parte Pubblica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cinthia Buonopane



La Struttura RSU FIRMATO *EMMA LENZI*

FIRMATO *MARIA PREZIOSI*

FIRMATO *VINCENZA RINALDI*

Delegati sindacali FIRMATO *GIUSEPPINA MARESCA*